

Legge regionale 24 giugno 1985 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1985

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 2

Il secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, è sostituito dal seguente:

<<Qualora lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma sia inferiore negli anni 1983 e 1984 alla somma dello stipendio già attribuito ai sensi della normativa in vigore anteriormente alla presente legge e dell' importo già corrisposto ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza. >>.